

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/03/2012)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 23/03/2019)



INDICE:

art.1 - Oggetto del regolamento
art.2 – Istituzione e presupposto d'imposta
art.3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
art.4 – Misura dell'imposta
art.5 - Esenzioni
art.6 – Versamento dell'imposta
art.7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
art. 8 – Controllo e accertamento
art. 9 – Sanzioni
art. 10 – Riscossione coattiva
art. 11 – Rimborsi
art. 12 – Contenzioso
art. 13 – Tavolo del Turismo
art. 14 – Finalità dell'imposta



Articolo 1 Oggetto del regolamento

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.446 del 15.12.1997.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
- 2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, casa per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio, bed & breakfast, agriturismi e campeggi.
- 3. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, locazioni brevi ai sensi dell' art. 4 del D.L. 24 aprile 2017.
- 4. L'Imposta viene applicata per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1º giugno ed il 15 settembre di ogni anno.
- 5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
- 2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di ausiliario della riscossione, è
- il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- 3. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti passivi.
- 4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Articolo 4 Misura dell'imposta

- 1. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
- 2. L'imposta di soggiorno è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.
- 3. Il Comune di San Benedetto del Tronto comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al 12° anno di età, ancorché compiano 13 anni durante il soggiorno;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.



- c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
- d) I soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale.
- e) I portatori di Handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.
- f) I gruppi organizzati I gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età e per i disabili.
- g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.
- h) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa

in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell' imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Benedetto del Tronto delle somme riscosse, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di giugno;
 - b) entro il 15 (quindici) agosto, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di luglio;
 - c) entro il 15 (quindici) settembre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di agosto;
 - d) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di settembre;
- 4. Il versamento delle somme riscosse dal gestore della struttura all'Amministrazione comunale deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale,
 - b) bonifico bancario
 - c) POS presso il Servizio Tributi;

specificando nella causale il periodo d'incasso al quale si riferisce il versamento.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva nomina, quale responsabile della riscossione, il gestore della struttura ricettiva ai fini dell'Imposta di Soggiorno per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in base alla modulistica che sarà predisposta dal Comune. Tale nomina dovrà essere comunicata al Comune non oltre i trenta giorni precedenti al primo versamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso la distribuzione di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione comunale, nonché su eventuali pagine web.
- 3. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
- 4. Qualora il soggiornante si rifiuti di versare l'imposta, il gestore invita a far compilare allo stesso specifica dichiarazione. Qualora il soggiornante si rifiuti, il gestore provvederà egli stesso a compilare altra



- dichiarazione. Le due dichiarazioni saranno rilasciate in base alla modulistica predisposta dal Comune e trasmesse con le stesse modalità del successivo comma 6.
- 5. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune, entro gli stessi termini previsti dall'art. 6 per i versamenti, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, l'imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere comunque presentata anche in caso di assenza di pernottamenti disponibili.
- 7. In caso di soggiorno ricadente su mesi diversi, l'imposta viene versata nel mese in cui viene riscossa dall'ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un soggiorno dal 23/8 al 3/9, l'imposta sarà riversata al Comune interamente nel mese di settembre mentre i pernottamenti verranno correttamente registrati nei due mesi.
- 8. Tutte le dichiarazioni mensili devono essere inoltrate al Servizio Tributi del Comune in una delle seguenti modalità:
 - tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente;
 - tramite posta ordinaria;
 - direttamente presso gli uffici del Servizio Tributi; .
- 9. Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e avendo maneggio di denaro pubblico, si configura come agente contabile dell'ente, ed è tenuto pertanto a compilare e trasmettere al Servizio Tributi del Comune, addetto alla parificazione contabile, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 194/1996 All. B. Il conto della gestione deve essere presentato anche in caso di assenza di incassi d'imposta.
- 10. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione comunale oltre che della Corte dei Conti, ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni, versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell'imposta di soggiorno, dichiarazioni rilasciate dal soggiornante etc.).
- 11. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 8

Controllo e accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del



Decreto Legislativo 18 Agosto 200, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 20,00.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Tavolo del Turismo

- 1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
- 2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale.

Articolo 14 Finalità dell'imposta

- 1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
- 2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.